

Contributo a fondo perduto per gli esercenti attività economiche e commerciali di vicinato svolte nei centri storici

di [Giovanna Greco](#)

Publicato il 9 Settembre 2020

Soffermiamoci su una delle novità del Decreto Agosto: il contributo a fondo perduto per i negozi che svolgano vendita di beni e servizi nei centri cittadini. Quali sono i requisiti per usufruirne? Come si calcola? E quali gli aspetti fiscali connessi?

Il c.d. [“Decreto Agosto”](#) all’art. 59 del D.L. n. 104/2020 ha riproposto, con sostanziali modifiche, il contributo a fondo perduto introdotto ad aprile dall’art. 25 del [D.L. 34/2020](#) ([“DL Rilancio”](#)).

L’art. 59 riconosce un **contributo a fondo perduto** ai negozi, ossia ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi aperti al pubblico, svolte nelle **zone A** o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di **città metropolitana** che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini in Paesi esteri:



- per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quelli dei residenti negli stessi comuni;
- per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Contributo a fondo perduto negozi: ambito soggettivo

Possono richiedere i **contributi a fondo perduto negozi** gli esercenti attività economiche e commerciali di vicinato aperte al pubblico e svolte nei **centri storici** (zona A) di **Comuni con alto tasso di presenza di turisti stranieri**.

In buona sostanza, al fine di individuare i beneficiari del bonus è necessario fare riferimento all'**ultima rilevazione Istat sulla presenza di turisti provenienti da paesi esteri**. Nello specifico, il dato relativo alla presenza di turisti stranieri deve essere superiore per almeno:

- cinque volte il numero dei residenti;
- pari o superiore ai residenti per i comuni capoluogo di città metropolitana.

Sicuramente la finalità della disposizione è quella di **sostenere economicamente tutti i piccoli esercenti di attività di commercio al minuto** che hanno avuto in questi mesi delle perdite di fatturato in seguito alla **riduzione dei flussi turistici** provenienti dall'estero.

I requisiti

Per poter ottenere il contributo a fondo perduto, oltre alla verifica circa la **presenza di turisti stranieri** è necessario verificare un ulteriore requisito collegato alla diminuzione del fatturato.

Nel dettaglio, l'art. 59, al comma 2, stabilisce che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

Ovviamente, il fatturato a cui si fa riferimento è quello conseguito nella zona A del Comune fruibile per l'agevolazione.

Il calcolo

Il comma 3 dell'art. 59 del DL agosto prevede che l'**importo del contributo a fondo perduto negozi** deve essere calcolato applicando, **alla differenza di fatturato** e corrispettivi registrata, la percentuale del:

- **15%**, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
- **10%**, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori.

L'importo minimo del contributo a fondo perduto negozi è stabilito dal comma 4 dell'art. 59 del DL agosto.

In particolare l'**importo minimo** del contributo è pari a:

- **1.000 euro** per le **persone fisiche**;
- **2.000 euro** per i **soggetti diversi**.

L'importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.

Contributo a fondo perduto negozi: soggetti neocostituiti

Il contributo a fondo perduto, nella misura minima può essere riconosciuto anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nei centri storici** dei comuni di cui sopra dal 1° luglio 2019.

Si evidenzia che la [CM 22/2020](#) ha ritenuto doversi fare riferimento alla sola data di apertura della P.Iva, non anche alla data di effettivo avvio dell'attività.

Si noti che trattasi del medesimo requisito (il calo di almeno 1/3 dell'imponibile che ha partecipato alla liquidazione periodica Iva) già previsto dal DL Rilancio, ma riferito al mese di giugno (in luogo del mese di aprile); l'esonero dalla verifica del requisito, tuttavia, in quest'ultimo caso risulta esteso non solo ai soggetti costituiti fin dal 1/01/2019 (e non da aprile 2019), ma anche ai soggetti con sede in un comune per il quale al 31/01/2020 risultava essere stato dichiarato lo stato di emergenza.

Contributo a fondo perduto negozi: aspetti fiscali

Il contributo a fondo perduto **non concorre** a formare la base imponibile **ai fini delle imposte sui redditi** e dell'**IRAP**, infatti, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi conformemente a quanto era previsto dal DL 34/2020.

Il DL Agosto non prevede alcuna apposita disposizione attuativa; infatti a tal fine vengono estese le disposizioni relative al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL Rilancio.

La cumulabilità

Il contributo è alternativo al solo contributo a fondo perduto per le attività della ristorazione, ex art. 58 DL104/2020.

Nel caso in cui al contribuente spettino entrambe le agevolazioni potrà liberamente scegliere tra quella più conveniente e non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

Al contrario, è cumulabile con il contributo a fondo perduto eventualmente ottenuto per il mese di aprile (ex art. 25 DL 34/2020).

A cura di Giovanna Greco

Mercoledì 9 settembre 2020